



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO m PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE
MODIFICHE;

DELL'ART. 73 CONIMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N. 309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività; che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità; che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma I lett. G), del D.L. 30 dicembre

2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art.73 comma tre inserito dall'art.3, comma 5 della legge 9 agosto 2013,prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della detentiva e pecuniaria nella ipotesi di reato diverso da quelli di cui comma 5 dell'art.73 D.P.R. n. 309/90; che Part 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato della legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione

delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità; che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; che l'art. 168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, prevedono che il Giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità- consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, regione, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni si assistenza sociale, sanitaria e volontariato — facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna; che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

Che L'associazione di Volontariato "Noi per gli altri" di Sardara, di seguito per brevità dominata l'Associazione, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, in Via Peretti n. I/A tel. 070/53721 — e mail uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dottor Angelo Leuzzi, Presidente Vicario del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e l'associazione sopra indicata, nella persona legale rappresentante pro-tempore Elvio Aru si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro non retribuita in favore della collettività. L'associazione, che opera nel settore di Volontariato e che ha sede in Sardara, Vico Fontana Nuova, n. 2 tel. 070/9385055 cell. 3402380346 e mail anoiperqialtri@hotmail.it pec. noiperqialtrisardara@pec.sardegna-solidale.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dell'art. 168bis c.p. Citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- ogni attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessi e alle finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che l'Associazione svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nella quali il Giudice, a noma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli articoli 168- bis C.D. e 464- bis e SS.C.D.O.. indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

l'associazione, che consente a n 2 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, (comunque per un massimo di n 3 soggetti nell'arco dell'anno), individua nel Presidente o un soggetto delegato, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'ufficio Inter distrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

L'associazione, si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'associazione si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione INAIL dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

Art. 8

L'Ufficio Inter distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'Associazione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia ...

Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 1 luglio 2021.


Il Presidente dell'Associazione

Elvio Aru



Il Presidente del Tribunale

Dott. Angelo Leuzzi





ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"Noi per gli altri ODV"
Sede legale Vici II fontana nuova, 2 tel. 070/9385055
Iscriz. Albo n. 546- cod. fisc. 910106700924
09030 SARDARA
mail: anoiperglialtri@hotmail.it

Prot. N° 4 H/23
Del 18/07/2023

Sardara, 18 luglio 2023



Spett. Presidente del T.O. di Cagliari

e.p.c. Dott.ssa Cristina Desogus
referente convenzione LPU
e.p.c. Dott.ssa Claudia Cicalò
UEPE Via Peretti
CAGLIARI

OGGETTO: VARIAZIONE DATI (PEC E LO STATUTO ASSOCIAZIONE)

Il sottoscritto Elvio Aru, Presidente dell'Associazione di Volontariato "Noi per gli altri ODV" di Sardara con sede legale in Vico II Fontana Nuova, 2:
La presente per comunicare, l'aggiornamento dei dati riguardo la Nostra Associazione per la variazione nella convenzione stipulata nel tribunale di Cagliari il 01/07/2021.

Vecchia Pec: (NOIPERGLIALTRISARDARA@PEC.SARDEGNASOLIDALE.IT)

Nuova Pec: (ASS.VOL.NOIPERGLIALTRI.SARDARA@PEC.IT)

Abbiamo dovuto cambiare sia l'intestazione dell'Associazione e lo Statuto per la convenzione con i RUNTUS, nei Nostri timbri oggi troverete aggiunto ODV (Ordine dei Volontari).
Con lo Statuto ci siamo dovuti adeguare alle regole dei nuovi cambiamenti nell'Ordine dei Volontari, cambiando alcuni art. dello stesso. Il 20 aprile 2023 alle ore 18:00 si è riunita l'Assemblea dei Soci per l'Assemblea Straordinaria degli iscritti, con l'ordine del giorno: **Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione**. L'approvazione è avvenuta con voto palese, l'assemblea all'unanimità ha approvato il nuovo Statuto.

Vi allego copia dello Statuto

ASS. VOLONTARIATO SARDARA
"NOI PER GLI ALTRI ODV"
VICO II FONTANA NUOVA, 2 - 09030 SARDARA (SU)
TEL. 070 9385055
ISCR. ALBO REG. N. 56-C.C.P.11443090
COD. FISC. 91010670924

Il Presidente
Elvio Aru

Visto,
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE